



COPIA

COMUNE DI ROVERETO  
PROVINCIA DI TRENTO

*fascicolo n. \_\_\_\_\_*

## Deliberazione della Giunta Comunale

N. **235** registro delibere

Data **25/11/2025**

Oggetto: TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L N. 160 DEL 2019, COMMI 816 E SEGUENTI – APPLICAZIONE RIVALUTAZIONE ANNUALE DAL 2026 E SEGUENTI DELL'ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO RILEVATI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

Il giorno venticinque del mese di novembre dell'anno duemilaventicinque ad ore 09:00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

ROBOL GIULIA	Sindaca
ANDREA MINIUCCHI	Vicesindaco
CARLO FAIT	Assessore
RUGGERO POZZER	Assessore
MICOL COSSALI	Assessora
SILVIA VALDUGA	Assessora
ARIANNA MIORANDI	Assessora
MICHELE DORIGOTTI	Assessore

Sono assenti giustificati i signori: **Silvia Valduga**,

PRESIEDE: GIULIA ROBOL

ASSISTE: VALERIO BAZZANELLA- SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione  
è in pubblicazione all'albo pretorio  
per 10 giorni consecutivi  
dal **28/11/2025**  
al **08/12/2025**

f.to VALERIO BAZZANELLA  
Segretario generale

La Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

## Relazione

La disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, ha previsto l'obbligatorietà in capo ai comuni, alle province ed alle città metropolitane di istituire e disciplinare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 25 gennaio 2021, il Comune di Rovereto ha istituito e regolamentato detto nuovo canone unico a valere dal 1° gennaio 2021.

Tale nuovo canone patrimoniale ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Ai sensi dei suddetti disposti normativi il nuovo canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Ai sensi del comma 819 della L. n. 160 del 2019 il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 29 gennaio 2021 sono state approvate le tariffe relative al Canone unico patrimoniale vigenti dal 1° gennaio 2021; con propria successiva deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2022 sono state recepite modifiche normative ed approvate le tariffe attualmente vigenti.

La normativa nazionale (comma 817 L. 160/2019) disponeva, quale vincolo perentorio, che il Canone venisse disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Detta disposizione permetteva di aumentare le tariffe standard previste dalla normativa, ma con il limite di ottenere comunque una tendenziale invarianza del gettito realizzato con i prelievi soppressi e sostituiti dal Canone stesso.

La criticità delle "tariffe bloccate" al 2021 è stato sollevato da diversi comuni e da ANCI e sottoposto al MEF. Il Ministero delle finanze ha sempre inteso che alle tariffe del canone non fosse possibile applicare il meccanismo di rivalutazione previsto per il canone reti (comma 831 (comma 817 L. 160/2019) e il canone antenne (comma 831-bis (comma 817 L. 160/2019), ossia la rivalutazione annuale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

In materia è quindi intervenuto il legislatore. Con l'art. 19-bis, comma 1, D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, all'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, si è novata la precedente disciplina, prevedendo la possibilità di una rivalutazione annuale delle tariffe sulla base dell'indice Istat.

L'invarianza di gettito ha determinato per il Comune di Rovereto la necessità di strutturare le vigenti tariffe sulla base di quelle precedentemente in vigore, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 7 febbraio 1994, convertite da lire ad euro

con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 26 marzo 2002 per l’Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e del Consiglio comunale n. 119 del 24 ottobre 1994 per la Tassa occupazione suolo pubblico.

Da quanto sopra evidenziato si riscontra con chiarezza che le tariffe del Canone unico patrimoniale attualmente vigenti sono di fatto riferite a valori stabiliti nell’anno 1994 e mai modificate o adeguate a valori attualizzati. Il recepimento della nuova normativa con la facoltà di adeguamento al valore dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31 dicembre di ogni anno, consente al Comune di iniziare, partendo dall’anno 2026, almeno ad adeguare a tale indice il valore tariffario, fermo da un trentennio, all’attuale situazione economica.

L’esercizio di tale facoltà rappresenta “quasi” un obbligo al fine di attualizzare il gettito in ragione di servizi resi ai cittadini.

La modifica della disciplina tariffaria deve essere approvata, per obbligo legislativo, prima dell’approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2026-2028, per rendere operativa l’applicazione dell’adeguamento tariffario a valere dal 1 gennaio 2026.

In tal senso dispone l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, secondo il quale il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Anche la L.P. n. 36 del 1993, all’art. 9 bis, dispone che: “Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.”

Peraltro, le tempistiche indicate nel comma 817 sopra citato, riferendosi al dato ISTAT al 31 dicembre 2025, non hanno tenuto conto che in tale data non è ancora disponibile il dato ufficiale ISTAT relativo alla variazione dei prezzi al consumo per l’anno 2025, quale valore quest’ultimo, da utilizzare per adeguare i livelli tariffari dell’anno 2026; ciò comporta che prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 il Comune non ha ancora a disposizione l’indicatore di adeguamento tariffario necessario.

La presente deliberazione, quindi, può in questa fase solo formalizzare la scelta di adottare la facoltà di rivalutare annualmente ed automaticamente, a decorrere dall’anno 2026, le tariffe del Canone unico patrimoniale sulla base della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall’ISTAT al 31 dicembre dell’anno precedente, stabilendo una regola che rimarrà valida anche per le annualità successive, salvo nuovo intervento deliberativo in senso opposto.

Sarà demandata a successivi provvedimenti dirigenziale annuali, la quantificazione numerica del nuovo valore tariffario adeguato in base all’indice ISTAT, iniziando da quello pubblicato al 31 dicembre 2025 per le tariffe 2026; determinazioni che verranno poi annualmente trasmesse al Concessionario del Servizio per l’applicazione alle casistiche pubblicitarie od occupazionali di suolo pubblico.

La scelta di introdurre la facoltà di adeguamento delle tariffe in oggetto a valere dall’anno 2026 in base al valore dell’indice ISTAT rilevato al 31 dicembre dell’anno

precedente è di competenza della Giunta comunale e deve avvenire nel rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

La modifica delle tariffe che si propone di adottare non è di natura tributaria, disciplinando un'entra di natura patrimoniale e come tale non rientra tra gli atti che ai sensi dell'art. 13 comma 15, 15 bis e ter D.L. n. 34 del 2019 devono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

La commissione consiliare permanente "Economia Bilancio e Servizi" ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta di data 19 novembre 2025.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

premesso quanto sopra;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 04 luglio 2023, n. 27 e ss.mm.ii;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 17 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 18 dicembre 2024,

dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 247 di data 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 di data 25 marzo 2025.

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Programmazione, finanze e progetti europei, Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Programmazione, finanze e progetti europei, Gianni Festi;

### **delibera**

1. di esercitare la facoltà prevista dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, di rivalutare annualmente e automaticamente le tariffe del Canone Unico Patrimoniale disciplinato dall'art. 1, commi da 817 a 836 della legge citata, in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, fino ed eventuale nuovo provvedimento di revoca dell'esercizio di tale facoltà;
2. di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione, finanze e progetti europei la competenza di determinare annualmente la quantificazione numerica del nuovo valore tariffario adeguato in base all'indice ISTAT pubblicato al 31 dicembre dell'anno precedente, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario del servizio;
3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 104 del 2010;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SINDACA

F.TO GIULIA ROBOL

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO VALERIO BAZZANELLA

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **09/12/2025**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO VALERIO BAZZANELLA

---

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale